

Pellegrino



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 42

SEZIONE

N° 42

REG.GENERALE

N° 15362/2016

UDIENZA DEL

20/11/2017 ore 09:30

N°

25506/17

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

28.11.17
Il Segretario

riunita con l'intervento dei Signori:

- MASELLI MAURIZIO Presidente
- COLELLA FRANCESCO Relatore
- CUPPONE FABRIZIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15362/2016
depositato il 08/11/2016

- avverso DINIEGO RIMBORSO n° PROT. 353649 TASI 2015
contro:
COMUNE DI ROMA
PIAZZA DEL CAMPIDOGLIO, 1 00100 ROMA

proposto dal ricorrente:
ORIENTAL FINANCE SRL
VIALE LUCA GAURICO 9/11 00143 ROMA RM

difeso da:
AVV. ANTONINI LUCA - DOTT.SSA SANDULLI MARIA A. AVV. PELLEGRINO
FABRIZIO
C.SO V. EMANUELE II 349 00100 ROMA RM

COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE DI ROMA
15 DIC. 2017

FATTO

1.- La Oriental Finance s.r.l. ha impugnato il diniego di rimborso della somma di euro 127,00 versata a titolo di TASI per l'anno 2015 in relazione all'immobile sito in Roma, viale del Caravaggio n. 107 (piano T, int. A, edificio G).

A fondamento del ricorso, la ricorrente ha allegato in punto di fatto, che sin dall'aprile del 2013 un gruppo di persone ignote si era con violenza introdotta nell'immobile occupandolo e stabilendovisi definitivamente e che, malgrado le denunce sporte nel tempo e l'esistenza di un decreto giudiziario di sequestro, non solo l'immobile stesso non era stato liberato, ma gli occupanti avevano anche trasformato i precedenti uffici in abitazioni (realizzando servizi igienici, cucine e accessori vari) e manomesso la centrale termoelettrica e vi avevano stabilito la residenza (come da documentazione depositata, rilasciata dal Comune di Roma).

Sulla scorta di tali premesse fattuali, la ricorrente ha dedotto, in diritto, l'insussistenza del presupposto impositivo, rappresentato, ai sensi della l. 147/2013 istitutiva dell'IUC (imposta unica comunale, composta, per quanto qui interessa, anche dalla TASI), dal possesso o dalla detenzione del fabbricato, evidenziando che una diversa conclusione si porrebbe in contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 42 e 53 della Cost. nonché con l'art. 1 della CEDU.

La ricorrente ha, quindi, chiesto la condanna del Comune di Roma alla restituzione di quanto indebitamente versato.

1.1.- Radicatosi il contraddittorio, il Comune di Roma ha contestato la fondatezza della domanda evidenziando che al fine di ritenere sussistente il possesso è sufficiente anche solo l'*animus rem sibi habendi*, a prescindere dalla materiale disponibilità del bene, e sostenendo che nel caso in esame la ricorrente, pur avendo perso la disponibilità dell'immobile per effetto dell'altrui occupazione abusiva, avrebbe, appunto, conservato l'*animus possidendi*.

1.2.- In data 30.10.2017 la ricorrente ha depositato memoria ribadendo il fondamento della domanda ricorso e illustrando le ragioni della infondatezza della tesi del Comune.

1.3.- All'esito dell'udienza odierna, sentite le parti come da verbale, la Commissione ha deciso la causa.

DIRITTO

2.- L'art. 1, co. 639, della legge 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), precisando che essa si basa su due presupposti impositivi – uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali – e si

1

compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili (escluse le abitazioni principali), e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

3.- Nel caso in esame si discute esclusivamente della TASI.

4.- Con riguardo a tale tributo, il comma 669 dell'art. 1 cit. dispone che il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo, per quanto qui rileva, di fabbricati.

Anche il successivo comma 671 prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669.

5.- Tanto chiarito in diritto, occorre evidenziare che i dati fattuali descritti nello storico della lite sono pacifici – giacché il Comune non li ha specificamente contestati e ha, anzi, espressamente affermato che nella specie si è verificata un'occupazione abusiva – sicché essi possono ritenersi provati.

6.- Sulla scorta di tali dati fattuali, ritiene il Collegio che la tesi del Comune non possa essere condivisa, dovendosi escludere che ricorrano, in relazione alla società istante, i presupposti impositivi appena menzionati.

7.- Escluso, infatti, che la ricorrente avesse la materiale disponibilità dell'immobile per cui è causa, non può, infatti, neppure ritenersi che essa ne avesse comunque il possesso, sia pure, contrariamente a quanto sostenuto dal Comune, "solo animo".

7.1.- È vero che la S.C. ha affermato che "l'occupazione di urgenza, per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso dell'immobile, in quanto il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o comunque l'ablazione, continua ad appartenere a lui – tanto che per tal motivo gli si riconosce un'indennità per l'occupazione – mentre nell'occupante, che riconosce la proprietà in capo all'espropriando, manca l'*animus rem sibi habendi*", onde lo stesso è un mero detentore e il proprietario è soggetto passivo dell'ICI (*ex multis*, Cass. 21157/2016: corsivo aggiunto).

Ma la stessa S.C. ha anche precisato "nel caso in cui, ..., a seguito dell'immissione in possesso, ..., da parte della P.A., la società proprietaria del terreno ha perso la disponibilità dell'area, con l'irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, si verifica lo spossessamento del bene a favore della P.A. ... non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell'*animus*, in quanto "in tema di conservazione del possesso o della detenzione "solo animo", è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa



quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da un'obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione)" (cfr. Cass. 5256/2015: corsivo aggiunto).

È, infatti, costante in giurisprudenza l'affermazione del principio di diritto secondo cui, per la conservazione del possesso (o della detenzione) "solo animo", è comunque "necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il rapporto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità non risulti, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione), che si perde nel momento in cui è venuta meno l'effettiva disponibilità del bene" (così Cass. 1732/2016: corsivo aggiunto; conforme, ex multis: Cass. 9404/2006, secondo cui "il possesso o la detenzione qualificata possono essere conservati "solo animo", purché il possessore abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa non appena lo voglia").

7.2.- Ebbene, ritiene questa Commissione che gli elementi fattuali descritti nello storico della lite siano sufficienti a far ritenere la perdita del possesso in capo alla odierna ricorrente anche solo sotto il profilo dell'*animus*, essendo idonei a dar conto della impossibilità, in capo ad essa, di ripristinare il rapporto materiale con l'immobile *ad libitum* e, viceversa, dell'impiego *uti dominus* del bene da parte dell'occupante.

8.- La domanda deve, pertanto, essere accolta e il Comune di Roma deve essere condannato al rimborso della somma di euro 127,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento.

9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna il Comune di Roma al rimborso, in favore della ricorrente, della somma di euro 127,00 nonché al pagamento delle spese, che liquida in euro 296,50, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2017.

Il Giudice relatore

Francesco Colella



Il Presidente

Maurizio Maselli

